

GENNAIO 2015
INSERTO
N. 5
ANNO X

PAIS

PAIS

PERIODICO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

RIVISTA MENSILE DI CULTURA PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO

IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Normativa, giurisprudenza e modulistica

Aggiornato a gennaio 2015

A cura dell'Avv. Fabio Paladini

Collabora con noi

Numero chiuso in redazione
il 28/12/2014

Direttore
Giorgio Germani

Coordinatore di redazione
Mario Bandoli

Direttore responsabile
Ruggero Cornini

Editore
Gruppo Spaggiari® Parma S.p.A.
Via F. Bernini 22/A - 43126 Parma
Tel. 0521 949011 - Fax 0521 291657
e-mail pais@spaggiari.eu
web pais.spaggiari.eu
Autorizzazione Tribunale di Parma
n. 4 del 22/03/2005

Composizione e stampa
Gruppo Spaggiari® Parma S.p.A.

La rivista viene inviata agli abbonati entro la prima settimana del mese. Se dovessero verificarsi ritardi, Vi preghiamo di segnalarlo alla redazione. (pais@spaggiari.eu)

Il prezzo dell'abbonamento è di € 90,00

Il prezzo di una copia arretrata è di € 14,00
I prezzi sopra indicati si intendono IVA inclusa.
Il pagamento dell'abbonamento deve essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 160432 intestato a:
Gruppo Spaggiari® Parma S.p.A.
La ricevuta di versamento sul c/c postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920.

Dalla data di attivazione dell'abbonamento decorre il diritto al ricevimento di 12 numeri mensili della rivista, più inserti speciali, nonché il diritto di accesso al sito spaggiari.eu, dove sono disponibili tutte le news della redazione, moduli e testi integrali delle principali disposizioni di riferimento.

I numeri arretrati sono disponibili, a richiesta, fino ad esaurimento scorte.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per l'annata successiva salvo disdetta da comunicare per iscritto.

Se desideri collaborare con la nostra redazione e hai suggerimenti, articoli, progetti, puoi inviarci il testo, in formato Word®, all'indirizzo di posta elettronica:

pais@spaggiari.eu

indicando il tuo recapito e la tua qualifica professionale. Le segnalazioni e i contributi saranno valutati dalla Direzione e dalla Redazione e se ritenuti interessanti, provvederemo a contattarti. La Direzione e la Redazione di PAIS non garantiscono la restituzione dei materiali pervenuti.

Modulo di abbonamento da fotocopiare e inviare

Fax 0521 291657

Posta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Via F. Bernini, 22/A - 43126 PARMA

e-mail pais@spaggiari.eu

Scuola, Ente, privato _____

(Via - Piazza o Corso) _____

(Località - Prov. - Cod. Post.) _____

(Tel.) _____ (Fax) _____

(E-mail) _____

Abbonamento annuale PAIS

€ 90,00 i.i.

a decorrere da _____;
(12 numeri mensili) comprensivi nell'abbonamento l'accesso al sito:
pais.spaggiari.eu

Sommario

Premessa	2
1. La normativa in tema di incompatibilità del personale della Scuola. Profili generali	2
2. I presupposti per autorizzare incarichi extra ufficio ai dipendenti pubblici	3
2.1 <i>I recenti chiarimenti della Funzione Pubblica</i>	4
2.2 <i>L'autorizzazione a svolgere altri incarichi</i>	6
3. Le attività pienamente compatibili	8
4. Dipendenti in regime di part-time	9
5. Quadro di sintesi delle deroghe al principio della incompatibilità	10
6. Personale docente	10
6.1 <i>L'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione</i>	11
7. Compatibilità con l'esercizio della professione forense	12
7.1 <i>L'ambito di applicazione dell'attività dei professori avvocati</i>	14
8. Quadro di sintesi delle incompatibilità dei dipendenti della Scuola in regime di part-time	15
9. Collaborazioni plurime	15
10. Diffida e sanzioni disciplinari	16
11. L'aspettativa introdotta dal c.d. collegato lavoro	16
12. Incarichi aggiuntivi per i Dirigenti Scolastici	16
13. Anagrafe delle Prestazioni	17
13.1 <i>La nuova tempistica delle comunicazioni all'Anagrafe delle Prestazioni</i>	17
13.2 <i>Le indicazioni della Funzione Pubblica - Perla PA</i>	19
13.3 <i>Le sanzioni</i>	19
13.4 <i>Richiesta estensione periodi attivi</i>	19
13.5 <i>Esclusioni</i>	20
14. Doveri del dipendente alla luce del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	21
15. Pubblico dipendente ed attività di mediatore	21
16. Partecipazione a società cooperative	21
17. Fattispecie giurisprudenziali	22
18. Normativa	23
19. Modulistica	24

Il regime delle incompatibilità del personale della Scuola

Normativa, Giurisprudenza e Modulistica

Premessa

Con il presente inserto, ad aggiornamento di quello pubblicato con il Numero di PAIS di ottobre 2013, si vuole fornire una guida di taglio prettamente pratico-operativo in merito alle attività incompatibili per il personale della scuola ed agli incarichi che, a determinate condizioni, possono essere invece autorizzati ai medesimi dipendenti.

Il legislatore costituzionale ha posto, fra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione, quello del dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative. Il principio di cui all'articolo 98 della Costituzione è stato riconfermato dai successivi interventi legislativi sulla materia, confluiti nell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il principio è stato generalmente riconfermato. Pertanto, ad eccezione di taluni regimi speciali, il sistema delle incompatibilità è comunemente considerato un sistema assoluto, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza ha sempre attribuito alle norme in materia, dettate dal DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il carattere di principi generali applicabili nell'ambito del pubblico impiego.

Il regime delle incompatibilità è stato recentemente riformato ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190 c.d. "Legge anticorruzione" e dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 "Conversione in legge,

con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni".

Inoltre, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".

Le novità in materia negli ultimi due anni hanno avuto ad oggetto, tra l'altro: l'autorizzazione all'esercizio della libera professione alla luce della riforma in tema di liberalizzazione delle libere professioni; la compatibilità tra professione docente e libera professione di avvocato; la tempistica di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni; l'ampliamento degli incarichi per i quali non deve essere richiesta l'autorizzazione.

1. La normativa in tema di incompatibilità del personale della Scuola. Profili generali

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche", dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", dall'art. 508 del D.Lgs.

n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007.

L'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

L'art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Tuttavia, il medesimo art. 53 del Testo Unico del 2001 ha introdotto un regime di incompatibilità "relativa", consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai

quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.

Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società.

Deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

Pertanto il dipendente di una PA non può esercitare attività imprenditoriale nell'industria, nel commercio e nei servizi. Il regime di incompatibilità deriva dal fatto che l'imprenditore in caso di dissesto è assoggettato al "fallimento", particolare procedura che comporta la limitazione della capacità patrimoniale. Tale limitazione risulterebbe lesiva e pertanto incompatibile con la posizione di dipendente pubblico.

L'incompatibilità si estende alla posizione di socio di una società cosiddetta di persona (ad esempio società in nome collettivo) per il fatto che il fallimento della società coinvolgerebbe il socio.

Infatti, la responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è:

1. illimitata, perché per le obbligazioni sociali i Soci rispondono non solo nei limiti della quota conferita, ma anche con tutto il

patrimonio personale.

2. solidale, in quanto i creditori della Società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei Soci, i quali, fatto salvo il regresso, rispondono l'uno per l'altro.

3. sussidiaria, perché essa scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della Società (i Soci godono quindi del beneficio della preventiva escussione dei beni sociali).

I soci delle società di persone hanno, quindi, una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie. "Illimitata" significa che se il patrimonio societario è insufficiente per coprire gli impegni assunti, i soci ne rispondono con i loro beni personali. "Solidale" significa che tutti i soci possono essere chiamati a risponderne anche oltre la loro quota di partecipazione al capitale.

Invece, il divieto in questione di cui all'art. 53 citato non pone limiti alla partecipazione di un pubblico dipendente in società commerciali in qualità di mero socio di capitale (socio di SRL, azionista di SPA e, per analogia, socio accomandante di società in accomandita semplice, socio in una società semplice agricola, ecc.). Esso esclude, invece, che egli possa ricoprire cariche sociali, compiere atti di amministrazione nella società, trattare o concludere affari in nome della stessa.

2. I presupposti per autorizzare incarichi extra ufficio ai dipendenti pubblici

L'art. 53 citato prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti norma-

tive, o che non siano espressamente autorizzati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 cit., le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Il nuovo comma 3 bis dell'articolo 53 citato, introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, prevede espressamente che con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (tra le quali, ricordiamo, rientrano anche le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado).

Nel caso in cui i regolamenti di cui sopra non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

Il riformato comma cinque dell'articolo 53 citato prevede quindi che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti (nel caso della scuola, trattandosi di gestione di rapporti di lavoro, il riferimento è al dirigente scolastico) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto

che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Quindi, tra i criteri per la valutazione se autorizzare o meno un incarico, è stato introdotto quello inerente la situazione, anche potenziale, di conflitto che possa pregiudicare l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente stesso che dovrebbe svolgere l'attività extra -ufficio oggetto dell'incarico.

Le disposizioni dell'art. 53 si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (cfr. comma 6 del citato art. 53). Inoltre, vengono elencate una serie di attività ritenute pienamente compatibili (cfr. par. 3 del presente Inserto).

È da precisare che gli incarichi retribuiti, presi in considerazione al fine del regime di incompatibilità, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

La Corte dei Conti, Sezione Controllo, con sentenza del 21 maggio 1984 n. 1450, ha affermato che le attività di lavoro previste dall'art. 60 del Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3, per assurgere ad elemento assolutamente contrastante col rapporto di pubblico impiego tale da determinare una vera e propria incompatibilità, devono rivestire il carattere, oltre che della continuità,

anche della professionalità, intendendo per tale un'attività che sia prevalente rispetto ad altre nonché direttamente ed adeguatamente lucrativa.

La Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva già chiarito che le attività consentite rappresentano un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità.

Con il Parere n. 183 del 18 novembre 2003 dell'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni - Servizio per il trattamento del personale, è stato ulteriormente precisato che per il conferimento di un incarico extraistituzionale ad un dipendente pubblico è necessario che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi con le attività svolte nell'ambito del rapporto d'impiego con l'Amministrazione e che non si vengano a determinare vantaggi per sé od altri nell'esercitare le attività ulteriori sfruttando la qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Stato (Sentenza sez. VI, 3/11/2003 n. 6829) ha ulteriormente precisato che è configurabile come vero rapporto di lavoro subordinato - tale da determinare una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente - una prestazione lavorativa resa dal dipendente stesso in favore di

altro soggetto in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo del rispetto di orario.

Inoltre, non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della PA datrice di lavoro (cfr. Consiglio Stato sez. V Sent. 13 gennaio 1999 n. 24).

Quindi, in tema di pubblico impiego, l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in cui è confluito l'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 80 del 1998, vieta ai dipendenti delle PA con rapporto di lavoro a tempo pieno l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge n. 662 del 1996, dall'amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sent. 8 luglio 2011 n. 15098).

2.1 I recenti chiarimenti della Funzione Pubblica

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documen-

to contenente “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”.

Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti.

I criteri indicati nel documento in commento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa.

Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività. (ad es. cfr la normativa per i docenti contenuta nell'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994)

L'obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662 del 1996).

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitudine e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o

inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi.

Abitualità e professionalità.

L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, DPR n. 633 del 1972; art. 53 del DPR n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del DPR n. 3/1957;
- b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del DPR n. 3/1957; l'art. 62 del DPR n. 3/1957; l'art. 4 del DL n. 95/2012);
- c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso Amministrazioni Pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, Circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di con-

dominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

Conflitto di interessi

Sono in conflitto di interesse gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

Alla stessa stregua sono da considerarsi tali gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore e gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

Sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. la trattazione specifica nel presente Inserto), presentano una situazione di conflitto di interesse.

In generale, tutti gli incarichi che

presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrat-

tamente configurato dall'art. 7 del DPR n. 62/2013.

Sono altresì incompatibili:

- gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;
- gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante

l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

Necessità della autorizzazione

Ad ogni modo, sono incompatibili tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis).

Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Tabella di sintesi

Pertanto le condizioni ed i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività possono così sintetizzarsi:

- **la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.** Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
 - la necessità che l'attività svolta **non sia in conflitto (anche potenziale)** con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
 - **la compatibilità dell'impegno lavorativo** derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.
- **Pertanto, a fronte di una richiesta di un dipendente a svolgere una attività lavorativa si ritiene che, prima di dare l'autorizzazione, è opportuno che il Dirigente verifichi la reale sussistenza delle condizioni di sporadicità ed occasionalità dell'esercizio dell'attività che il dipendente dovrà svolgere.**

2.2 L'autorizzazione a svolgere altri incarichi

L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'e-

rogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il nuovo comma 7-bis introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, prevede che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percet-

tore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ai sensi del successivo comma 8 le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il comma 9 prevede che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

L'autorizzazione, di cui sopra, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata (cfr. comma 10 dell'art. 53 citato).

In giurisprudenza è stato precisato che l'obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, previsto dall'art. 53, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto imposto innanzitutto all'ente erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e solo in difetto al lavoratore che lo ha percepito, non è configurabile come sanzione disciplinare, con la conseguenza che la relativa richiesta non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare. (Cassazione civile sez. lav. 26

marzo 2010 n. 7343).

La Corte dei Conti sez. contr. con decisione del 21 aprile 1993 n. 64 ha affermato che la mancata produzione delle autorizzazioni in sede di controllo equivale alla loro inesistenza.

Si è visto, quindi, che, per il conferimento di incarichi esterni, è necessaria l'autorizzazione della Amministrazione di appartenenza del dipendente.

Il Tribunale di Pisa, con la Sentenza del 15 aprile 2006, ha affrontato il problema delle condizioni della revoca della suddetta autorizzazione. È stato affermato che sia le autorizzazioni rilasciate ai singoli dipendenti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, sia le successive ed eventuali revoche costituiscono atti di gestione del rapporto di lavoro, e quindi devono essere qualificati come atti di diritto privato e non come provvedimenti amministrativi. Pertanto, nei confronti del dipendente destinatario dell'autorizzazione il potere deve essere esercitato nei limiti dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che regolano il rapporto contrattualizzato. Quindi, anche se è consentita la revoca ove il detentore del potere autorizzativo accerti la contrarietà dell'esercizio del potere medesimo alle finalità di buon andamento ed imparzialità, il provvedimento di revoca deve contenere un'adeguata indicazione degli elementi che la fondano, così da consentire il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di autorizzazione e di revoca nell'ambito del rapporto negoziale inter partes.

Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 129/1998, ha altresì affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'Amministrazione in modo occasionale e non collidente con gli

interessi dell'amministrazione stessa non può essere negata, se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico.

3. Le attività pienamente compatibili

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente che sono esclusi dal regime di autorizzazione e quindi sono pienamente compatibili i compensi derivanti dalle seguenti attività:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Quindi, alla luce della normativa sopra riportata, sono esclusi dal regime di autorizzazione e quindi sono pienamente compatibili i compensi derivanti da alcune attività tra le quali quella di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Trattasi di attività liberalizzate, sottratte a qualsiasi regime autorizzatorio e liberamente espletabili.

Unico intrinseco limite al libero espletamento di tali attività è dato dalla loro compatibilità con l'ordinaria prestazione lavorativa presso la PA di appartenenza.

L'elencazione predetta poneva dei problemi applicativi in ordine alla distinzione tra seminari/convegni (non soggetti ad autorizzazione) e docenze (soggette ad autorizzazione).

Per agevolare il superamento di tale ricorrente problema, la riforma all'art. 53, comma 6 (art. 7-novies del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7) ha ampliato le ipotesi liberalizzate, annoverando anche la lettera "f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione", attività che ricompre seminari, convegni, corsi (anche telematici) o master, purché diretti a dipendenti pubblici.

Quindi, in riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. 165 del 2001 comma 6.f bis si ritiene che il dipendente pubblico non debba richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico per svolgere attività di formazione diretta esclusivamente a dipendenti della PA; non essendoci la necessità dell'autorizzazione non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione all'Anagrafe.

Inoltre, con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni" è stato introdotto un ampliamento delle fattispecie rientranti tra le c.d. attività non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 55 comma 6 lettera f bis) del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La modifica apportata alla lettera f-bis) citata amplia all'attività di 'docenza e di ricerca scientifica' il particolare regime di favore che consente ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti anche senza conseguire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Considerata la formulazione della predetta norma, che non contie-

ne alcuna specificazione, si ritiene che l'esclusione dall'autorizzazione riguardi qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta nei confronti di enti pubblici o di privati.

Il documento, sopra citato, contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti", ha precisato che sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del DPR n. 62/2013.

Inoltre, nel documento viene precisato che sono preclusi a tutti i dipendenti gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (e tra i quali rientra, in via generale, anche l'attività di docenza), che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro

concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

Pertanto, l'incarico di docenza rientra tra quelli non soggetti ad autorizzazione, fermo restando che detto incarico dovrà essere vietato allorché interferisca con l'attività ordinaria del docente secondo le indicazioni fornite nel Documento e sopra riportate.

Ribadiamo, infatti, che sono preclusi gli incarichi, pur rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto d'impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività.

Secondo l'interpretazione maggioritaria su questo punto, è opportuno che comunque il dipendente, ancorché non soggetto all'anticipata autorizzazione, comunichi, in ogni caso, la proposta di conferimento dell'incarico, per mettere l'Amministrazione di appartenenza nelle condizioni di valutare, o meno, se esistono cause preclusive allo svolgimento del compito; ciò anche per evitare, allorché dette cause si manifestassero nel corso dell'espletamento della attività di docenza, un provvedimento dell'Amministrazione di divieto allo svolgimento di detta attività.

4. Dipendenti in regime di part-time

Come già detto sopra il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità discipli-

nata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.

Pertanto, un temperamento "soggettivo" del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all'art. 1 comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo.

In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l'iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili.

Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 58, della Legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra Amministrazione Pubblica.

In argomento, si è pronunciato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 15 dicembre 2005 n. 220/05 avente ad oggetto "quesito su regime in-

compatibilità dipendenti pubblici in regime di tempo parziale", con il quale è stato ribadito che, al di fuori del regime previsto per i dipendenti in regime di tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa.

Conclusivamente, l'insussistenza di un divieto di cumulo di impieghi può essere affermata soltanto con riferimento ai dipendenti pubblici in regime di part-time, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; al di fuori dei casi rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno), al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa prevedano l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza (art. 1, comma 60, L. n. 662, cit.).

Tuttavia, si rileva però che l'attività commerciale deve essere tenuta distinta dalla fattispecie del lavoro autonomo.

Per "attività di lavoro autonomo" (in base all'art. 2222 c.c.), si intende qualsiasi prestazione compiuta da una persona a favore di un altro soggetto verso corrispettivo, svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Anche l'imprenditore commerciale, in base all'art. 2082 c.c., è considerato un "lavoratore autonomo", che esercita professionalmente un'attività economica organizzata senza trovarsi "alle dipendenze e sotto la direzione" di qualcuno.

La distinzione tra la figura più

generica di lavoratore autonomo (prestatore d'opera) e quella più specifica di imprenditore non risiede pertanto nella mancanza del vincolo di subordinazione (requisito assente in entrambe le categorie) quanto invece nella natura dell'attività propriamente svolta. Il lavoratore autonomo individuato nel codice civile svolge infatti un'attività prevalentemente intellettuale, avvalendosi essenzialmente delle proprie doti naturali, delle proprie conoscenze ed esperienze di studio. L'imprenditore invece, svolge un'attività economica organizzata in campo commerciale che può consistere nella produzione e scambio di beni e servizi, in attività inter-

mediarie, nella circolazione di beni, nel trasporto di persone o cose, nonché in attività bancarie e assicurative.

In tale diverso contesto non rileva solo, ai fini della determinazione del reddito, la qualità personale del lavoratore, quanto anche e soprattutto la presenza di un sistema organizzato di beni a disposizione dell'imprenditore del tutto assente nel contratto d'opera precedentemente descritto.

Pertanto, mentre un'attività di lavoro autonomo di natura intellettuale o libero professionale può essere esercitata dal personale in part time (tranne specifici divieti imposti dagli Ordini Professionali),

la titolarità di una attività commerciale resta assolutamente vietata anche nel caso di part time non superiore al 50%.

A queste conclusioni è giunto anche l'USR Emilia-Romagna nella Nota 2456 del 9 febbraio 2007 richiamato anche sul Portale Linea Amica (<http://www.lineaamica.gov.it/risposte/pubblico-impiego-disciplina-delle-incompatibilita-docenti>)

5. Quadro di sintesi delle deroghe al principio della incompatibilità

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165 appone una serie di deroghe al principio della incompatibilità dei dipendenti pubblici con altre attività, che possono così essere individuate:

- 1) deroghe di tipo soggettivo** per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali
- 2) deroghe di tipo oggettivo**, poiché non violano il regime di incompatibilità alcune attività elencate dal comma 6 dell'art. 53 (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, la partecipazione a convegni e seminari), che costituiscono estrinsecazione di valori costituzionalmente tutelati quali la libertà di insegnamento e di ricerca, la libertà di manifestazione del pensiero;
- 3) deroghe per gli incarichi retribuiti**, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti privati, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (commi 7, 8, 9 e 10). In quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dagli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente su istanza dello stesso o del soggetto pubblico o privato conferente l'incarico secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

6. Personale docente

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.Lgs. 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

Infine, ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio isti-

tuto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente Scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5

dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

6.1 L'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione

I presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Ricordiamo, a titolo di esempio in merito all'applicazione della norma, che il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 08 maggio 2001 n. 2582 ha precisato che ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 417, art. 9 comma 6, (il riferimento è ora all'art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994) il docente della scuola non può svolgere attività professionale di odontotecnico, neppure con l'autorizzazione del capo dell'istituto, essendo la detta attività non compresa nel novero delle professioni liberali, cui ha riferimento esclusivo la citata disposizione.

Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professiona-

le. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale.

Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico.

Con la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate.

Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle rego-

le sulla concorrenza.

Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge.

In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l'indicazione: "professionista di cui alla Legge 4/2013".

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla Legge n. 4/2013».

Le associazioni di cui sopra non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva né scopo di lucro; hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Va, tuttavia, precisato che possono svolgere l'attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Quindi, il Dirigente può ora concedere l'autorizzazione alla libera professione anche in caso di professionisti non iscritti ad albi od Ordini; ad ogni modo, in questo caso si ritiene che sia preferibile che nella richiesta venga specificato che trattasi di libera professione

non regolamentata ed esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013. Ovviamente, ai fini della autorizzazione devono altresì sussistere gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e cioè che l'esercizio della professione non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Per quanto concerne l'autorizzazione del dirigente in giurisprudenza è stato precisato che il suddetto dirigente è chiamato a verificare che l'esercizio di tale attività non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio. (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia – Sent. 07 ottobre 1996 n. 963)

In altra occasione il Consiglio Stato con Sentenza 05 febbraio 1994 n. 102 ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione all'esercizio di libera attività professionale motivato dal dirigente scolastico con riguardo al minor rendimento del docente in conseguenza della condizione di affaticamento del docente stesso nell'espletamento del servizio e dell'esercizio professionale.

È stato, altresì, affermato che l'attività di notaio, pur attribuendo al soggetto che la svolge la qualifica di pubblico ufficiale nonché, in relazione a determinati adempimenti indicati dalla legge, di esercente privato di pubbliche funzioni, è pur sempre riconducibile al concetto di libera professione. Essa pertanto è svolgibile, ai sensi dell'art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994, anche dal personale docente della scuola statale, previa autorizzazione del Dirigente (Consiglio Stato 16 gennaio 2009 n. 203).

Pertanto, la verifica che il Dirigente Scolastico dovrà compiere al fine di autorizzare o meno l'eserci-

zio della libera professione dovrà tener conto: a) del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro; b) dell'eventuale pregiudizio dell'attività all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

In tal senso, peraltro, si è pronunciato il T.A.R. Sicilia, sez. Catania, con Sentenza n. 141 del 15 Marzo 1984, in cui si sottolinea che l'eventuale diniego dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione deve essere motivato con l'indicazione dei motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscano, nell'interesse della scuola, l'esercizio professionale.

Da ultimo è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero - professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163).

È, invece, inquadrabile nell'attività istituzionale del pubblico dipendente, e non è, pertanto, configurabile come attività libero-professionale, lo svolgimento di un incarico rientrante nelle mansioni istituzionalmente espletate dallo stesso, destinato ad essere svolto durante il normale orario di lavoro, ed in luogo della ordinaria attività, nei locali dell'ente di appartenenza, e con gli strumenti dello stesso, a nulla rilevando in contrario il carattere "speciale" di detta attività, in quanto relativa ad un'area non rientrante nella competenza dell'articolazione territoriale dell'ente cui è addetto il dipendente. (Cassazio-

ne civile - sez. I - Sent. 8 marzo 2005 n. 5052)

7. Compatibilità con l'esercizio della professione forense

Per quanto concerne la compatibilità con l'esercizio della professione forense, il Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578 che disciplinava originariamente l'"Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" prevedeva all'art. 3 che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

Il secondo comma dell'art. 3 citato prevede che è anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione Pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Ai sensi del quarto comma del citato articolo 3 sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

- A. i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
- B. gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.

Ricordiamo che la Legge n. 662 del 1996 aveva previsto che le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Tuttavia, la Legge 25 novembre 2003 n. 339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1 dicembre 2003, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio Decreto-Legge 27 novembre 1993 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 390 del 2006 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla legge in argomento sollevata dal Tribunale di Cuneo.

La stessa Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 91 depositata il 27 marzo 2009, ha ribadito l'inammissibilità, per i dipendenti pubblici, di svolgere l'attività di avvocato; ciò anche nel caso di rapporto di lavoro a part-time con la Pubblica Amministrazione.

Riassumendo, l'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933, richiamato dall'art. 1 della Legge n. 339 del 2003, nel ritenere incompatibile la professione di avvocato con quella di pubblico dipendente, fa eccezione per «i professori degli istituti secondari dello Stato»; questi ultimi, pertanto, pur essendo dipendenti statali, non subiscono alcuna limitazione ai fini dell'esercizio della professione forense, non essendo neanche richiesta la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time.

Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22623 dell'8 novembre 2010, hanno esteso la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati anche ai docenti del primo grado di istruzione. È stato, infatti, affermato che, vista l'unitarietà della funzione docente e l'indipendenza nell'insegnamento, è possibile ampliare il novero delle professioni escluse da quelle incompatibili con l'esercizio dell'avvocatura inserendo tra quelle pienamente compatibili l'insegnamento nelle scuole elementari.

Pertanto, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, possono esercitare la professione forense sia i professori degli istituti secondari sia i docenti del primo grado di istruzione, i quali, pur essendo dipendenti statali, non subiscono alcuna limitazione ai fini dell'esercizio della professione forense, non essendo neanche richiesta la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time.

Recentemente la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la Sentenza 16 maggio 2013, n. 11833 ha affermato che l'incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di

interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente.

Ad avviso della Corte, la Legge n. 339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e l'indipendenza della professione forense onde garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della PA, ed è volta a garantire l'indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all'art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell'assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni.

Quindi, per quanto concerne specificamente i docenti la normativa non fa alcuna distinzione tra docenti a tempo pieno e docenti in part time.

Anche la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", la Legge 247/2012, "conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense". L'articolo 18 lettera d), infatti, prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinata anche se con orario di lavoro limitato".

Il successivo articolo 19 prevede che in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricer-

ca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Quindi alla luce della nuova previsione la libera professione di avvocato è possibile solo per i docenti di scuola secondaria (e con ciò verrebbero travolti i principi affermati dalla Cassazione n. 22623 dell'8 novembre 2010) e che insegnano materie giuridiche.

Tuttavia, l'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013), per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578 sopra riportato.

Pertanto, se il docente era già iscritto all'albo degli avvocati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 247, potrà continuare ad esercitare detta libera professione anche se non è docente di scuola secondaria e non insegna materie giuridiche.

7.1 L'ambito di applicazione dell'attività dei professori avvocati

Il problema inerente la compatibilità dei docenti con la professione forense ed i relativi limiti di esercizio è molto dibattuto.

Secondo il parere di alcuni Uffici Scolastici Regionali (cfr. U.S.R. Sicilia, Nota n. 6133 del 15 marzo 2010), i docenti che esercitano anche la professione di avvocati non potrebbero patrocinare in cause in cui "è parte" una Pubblica Amministrazione, in quanto ciò sarebbe vietato dalla legge 662/1996.

Ricordiamo, infatti, che il comma

56 bis di detta legge prevede che "sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni Pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione".

Tale disposizione, ad avviso della giurisprudenza e della dottrina dominante⁽¹⁾, si riferisce però ai dipendenti pubblici che fino all'emanazione della Legge n. 662 non potevano esercitare la professione di avvocato (ad es. Dipendenti delle ASL, della regione, ecc.) ma non ai professori (universitari e degli istituti secondari) che da sempre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, R.D. n. 1578/1933, sono abilitati all'esercizio della professione forense senza limitazione alcuna.

Pertanto, la suddetta norma dell'art. 56 bis non poteva, e non può a tutt'oggi, riguardare i professori-avvocati in quanto per loro vi è una norma speciale (art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e tale norma è ribadita dalla normativa universitaria".

Sotto altro profilo la più recente disciplina della professione forense (L. 339/2003) rinvia ai limiti ed ai divieti imposti agli avvocati dal Decreto Regio n. 1578/1933, nel quale espressamente si esclude

l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di insegnante di scuola secondaria, senza che venga in alcun modo circoscritta l'eccezione alle sole controversie in cui non sia parte l'Amministrazione Scolastica.

Quindi, non si pongono limitazioni all'esercizio della professione forense, né limitazioni in ordine alla possibilità di assistere solo una determinata sfera di clientela e/o di affrontare solo determinate cause. Ricordiamo che ora la legge 247/2012, per coloro che volessero iscriversi all'albo successivamente alla entrata in vigore della suddetta legge, limita l'esercizio della professione di avvocato solo a coloro che svolgono insegnamento in materie giuridiche nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

Pertanto, in giurisprudenza, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento del Dirigente Scolastico che tenda a limitare e/o a subordinare il rilascio della autorizzazione a svolgere la professione di avvocato da parte del docente di scuola secondaria alla condizione che l'interessato non assuma il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione ed in particolare il MIUR (cfr. Tribunale di Chieti - Sentenza n. 508-2010; Tribunale di Foggia - Ordinanza del 20/07/2010; Tribunale di Lanciano - Ordinanza del 06/04/2010).

In argomento è anche intervenuto il Consiglio Nazionale Forense con il parere 25 novembre 2009 n. 47.

Più specificamente il parere concerneva la condizione di un iscritto il quale, svolgendo l'attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria,

¹ Cfr. Vito Tenore, "Le incompatibilità per il pubblico dipendente - deroghe soggettive al regime delle incompatibilità: il personale in part-time c.d. ridotto e i professori universitari e di scuole secondarie" in "Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni", n. 6/2007, pag. 1097 e segg.; Angelo Mari, "Dipendenti pubblici e professione forense", in "Giornale di Diritto Amministrativo", n. 5/2004, pag. 519 e segg).

era stato diffidato dal locale dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale dall'assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l'Amministrazione Scolastica di appartenenza.

Il CNF ha precisato che il professionista che svolga l'attività di professore di materie giuridiche presso istituti d'istruzione superiore a tempo determinato è iscritto nell'Albo come avvocato del libero foro: per

questi la legge non prevede limitazioni dello *ius postulandi*⁽²⁾ o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorché il docente presta servizio come professore a tempo pieno).

Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l'avvocato possa patrocinare cause nell'interesse degli altri insegnanti.

Tuttavia, l'avvocato ha il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse (art. 37 c.d.f.) ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell'utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato (art. 9 c.d.f.). Sarà quindi opportuno, anzi necessario, che l'interessato presti particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici.

8. Quadro di sintesi delle incompatibilità dei dipendenti della Scuola in regime di part-time

Personale ATA: ai sensi dell'art. 58 comma 9 CCNL 2007 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di Istituto della stessa Amministrazione. L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico entro 15 giorni.

Ai sensi della Legge 25 novembre 2003 n. 339 al personale dipendente in regime di part time è vietata la professione di avvocato.

Personale docente: ai sensi dell'art. 39 comma 9 CCNL 2007 al personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di Istituto.

Ai sensi dell'art. 508 comma 15 del Testo Unico del 1994 al personale docente (sia a tempo pieno che in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

9. Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole.

Più specificamente l'art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali,

nella scuola di servizio ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

Il compenso spettante per pre-

² Diritto o facoltà di proporre domande in giudizio per il proprio assistito.

stazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge.

Inoltre, si ritiene che con i docenti o dipendenti utilizzati in regime di collaborazione plurima, non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma è sufficiente una lettera di conferimento di incarico con autorizzazione del dirigente scolastico della scuola dove prestano servizio.

10. Diffida e sanzioni disciplinari

In materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli artt. 60 ss. DPR n. 3 del 1957, prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 2009 n. 18608; in senso conforme Cass. 12 ottobre 2012 n. 1743).

Allorquando un dipendente pubblico versi in una situazione di incompatibilità, ottemperando alla diffida che abbia eventualmente ricevuto, potrà essere soggetto alla disciplina di cui all'art. 55, D.Lgs. 165 del 2001 (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2009 n. 15397).

Per contro, la decadenza dall'impiego, si produce dopo l'inutile decorso del termine di quindici giorni dalla diffida all'impiegato a cessare dalla situazione di incompatibilità (T.A.R. Toscana, sez. I, 03 luglio 2008 n. 1723).

Il provvedimento di caducazione dall'impiego di un pubblico dipendente che non ha fatto estinguere lo stato di incompatibilità, avendo effetto dalla sua adozione e non retroattivamente alla data in cui si è verificata la situazione di incompatibilità, non è atto dovuto e necessita, pertanto, di un'idonea motivazione. (Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 1999 n. 1249)

11. L'aspettativa introdotta dal c.d. collegato lavoro

La Legge 4 novembre 2010 n. 183, c.d. «collegato lavoro» alla manovra finanziaria 2009, ha previsto (art. 18) che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita per un massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali, e in tale periodo non trovano applicazione le disposizioni in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi.

Ricordiamo altresì che l'art. 18 comma 3 del CCNL 2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. La concessione dell'aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l'esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa.

12. Incarichi aggiuntivi per i Dirigenti Scolastici

L'art. 19 del CCNL 11 aprile 2006, come integrato dal CCNL 15 luglio 2010, prevede che il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare:

- a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
- b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
- d) funzione di Commissario governativo;
- e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 20;
- f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
- g) incarichi relativi alle attività connesse all'EDA e alla terza area degli istituti professionali;
- h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

Il comma 2 del citato art. 19 prevede che le attività svolte ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente.

Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici com-

petenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Inoltre, il CCNL 15 luglio 2010 ha aggiunto la previsione che, allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi diversi da quelli sopra descritti e debitamente autorizzati previa valutazione da parte del Direttore Generale regionale della compatibilità dell'incarico, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. In questi casi l'Amministrazione, nell'autorizzare questa tipologia di incarichi aggiuntivi, avrà cura di precisare all'Ente erogatore del compenso la procedura ed il capitolo su cui dovrà essere versato tassativamente ed a cura dell'Ente stesso il compenso per l'incarico aggiuntivo.

Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

13. Anagrafe delle Prestazioni

L'Anagrafe delle Prestazioni, raccoglie le comunicazioni relative agli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) ai pubblici

dipendenti ed ai collaboratori esterni o consulenti.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati ai propri dipendenti sia da loro stesse che da altre PA o da soggetti privati. Devono inoltre comunicare gli incarichi da loro conferiti a consulenti e collaboratori esterni. Come già detto, quando un soggetto pubblico o privato intende conferire un incarico ad un dipendente di un'altra amministrazione, deve preventivamente richiedere l'autorizzazione all'amministrazione cui il dipendente appartiene. La comunicazione all'anagrafe delle prestazioni per questo incarico viene effettuata dall'amministrazione cui il dipendente appartiene. Le Amministrazioni Pubbliche che affidano incarichi a collaboratori esterni o consulenti che non sono dipendenti pubblici, devono comunicare semestralmente, i nominativi degli stessi, la ragione dell'incarico e l'ammontare dei compensi corrisposti. Per incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti si intendono tutte prestazioni affidate ad esperti e consulenti mentre sono escluse le attività di tipo strumentale date in outsourcing.

La Legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici prevedendo nuovi termini e modalità di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Istituzioni Scolastiche) che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipar-

timento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento.

La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.

Le amministrazioni sono altresì tenute alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.

13.1 La nuova tempistica delle comunicazioni all'Anagrafe delle Prestazioni

Il riformato comma 11 dell'art. 53 citato prevede che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi retribuiti conferiti a dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (il testo previgente prevedeva che detta comunicazione dovesse essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno).

Le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (il testo previgente prevedeva che detta comunicazione dovesse essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno).

La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono

indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi (c.d. comunicazione negativa).

Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto co-

municazione dai soggetti di cui sopra.

Inoltre, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In sede di riforma è stata altresì introdotta la previsione che le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle ammini-

strazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo comma del presente comma in formato digitale standard aperto.

Infine, sempre entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Le scadenze

La comunicazione deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:

- entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- entro 15 giorni dall'erogazione del compenso il soggetto pubblica o privato ove il dipendente ha prestatato il proprio incarico autorizzato deve comunicare detto compenso all'amministrazione di appartenenza;
- entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
- entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.

13.2 Le indicazioni della Funzione Pubblica - Perla PA

Con avviso del 30 novembre 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica - Perla PA ha ricordato che la nuova normativa di cui alla Legge n. 190 del 2012 impone che le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

A seguito di tali interventi normativi, in Perla PA è stata modificata la funzionalità relativa all'inserimento degli incarichi a dipendenti, aggiungendo un ulteriore campo obbligatorio da compilare, di tipo testo, nominato "Relazione di accompagnamento", che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:

- alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione,
- ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
- alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

13.3 Le sanzioni

Le amministrazioni che omettono gli adempimenti sopra descritti non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Ricordiamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53 in

commento per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

13.4 Richiesta estensione periodi attivi

Nel caso in cui l'amministrazione abbia necessità di effettuare una modifica o un inserimento di incarichi relativi agli anni precedenti l'anno di consolidamento, il sito rimane attivo, oltre che per la comunicazione degli incarichi in scadenza, anche per il completamento e la modifica degli incarichi relativi a periodi precedenti.

Il periodo di consolidamento, ossia il momento a partire dal quale e a ritroso nel tempo non è possibile effettuare modifiche o cancellazioni di incarichi, è attualmente fissato in 3 anni.

Per operare su incarichi precedenti il periodo di consolidamento è necessario effettuare una richiesta motivata di estensione dei periodi attivi. Attualmente è prevista l'estensione fino a due anni precedenti il periodo di consolidamento.

Per richiedere l'estensione dei periodi attivi, il Responsabile del Procedimento (Dipendenti o Consulenti) dell'amministrazione interessata deve cliccare sulla funzionalità "Richiesta estensione" seguendo la procedura:

- entrare con le proprie credenziali di accesso (USER e PASSWORD) nel portale;
- scegliere il ruolo per cui richiedere l'estensione (per incarichi relativi a dipendenti o consulenti) se il Responsabile cura gli incarichi di entrambi i soggetti;
- posizionarsi sul menù di sinistra su "Gestione Periodi Attivi" e cliccare su "Richiesta estensione";
- selezionare l'anno (e il semestre, per gli incarichi relativi ai Consulenti) per il quale si desidera

inoltrare la richiesta ed indicare la motivazione di tale richiesta.

La richiesta viene, quindi, sottoposta alla verifica del Dipartimento e, se approvata, determina l'invio automatico di una e-mail al Responsabile del Procedimento con cui si comunica l'accordo di un privilegio temporaneo per inserire o modificare incarichi relativi a periodi precedenti a quello di riferimento. Il privilegio, una volta accordato, ha una durata di 30 giorni e consente al Responsabile del Procedimento (e agli eventuali Utenti Semplici e Responsabili di Unità di Inserimento) di operare sugli incarichi, secondo le consuete modalità, anche per l'anno interessato.

È bene ricordare che l'applicativo informatico dell'anagrafe tiene traccia della data effettiva d'inserimento e di modifica degli incarichi che vengono comunicati durante il periodo per il quale è stato concesso il privilegio.

È opportuno ricordare che il comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (si tratta quindi degli incarichi conferiti agli esperti esterni).

L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (30 giugno elenco incarichi conferiti nel semestre luglio/dicembre anno precedente; 31 dicembre elenco incarichi conferiti nel

semestre gennaio/giugno).

Per quanto concerne i compensi agli esperti esterni si ritiene che l'importo da comunicare si debba intendere lordo dipendente, così come, ad esempio, sono da intendere lordo dipendente tutti quei compensi che vengono stabiliti da una disposizione normativa o contrattuale a favore del personale

dipendente: è lordo dipendente lo stipendio annuo e l'I.I.S., il CIA e l'importo previsto per ogni ora di lavoro straordinario.

Pertanto, trattandosi di comunicazione di compensi si ritiene che vada comunicato il compenso lordo corrisposto (comprensivo della ritenuta d'acconto e Irpef versata) e non anche gli oneri a carico dell'Am-

ministrazione.

13.5 Esclusioni

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all'anagrafe gli incarichi svolti ed i compensi ricevuti nei casi indicati nella Circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR 24/07/2002, prot. n. 497. Sono, infatti, previsti due tipi di esclusioni:

A) esclusioni soggettive

- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- docenti universitari a tempo definito;
- professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

B) esclusioni oggettive

- diritti d'autore;
- redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari (v. Circolare Funzione Pubblica n. 10/1998);
- prestazioni per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della PA;
- alla luce della nuova normativa si ritiene che non siano oggetto di comunicazione tutti quegli incarichi per i quali il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione.

Per il personale della scuola si ritiene che non debbano essere elencati nel censimento tutti i compensi provenienti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica, liquidati al personale per attività di insegnamento, per attività funzionali o per attività aggiuntive, assegnati dal Dirigente Scolastico, e rientranti nella specifica previsione dell'art. 88 del CCNL del 29/11/2007.

In senso analogico soccorre anche l'interpretazione fornita in tema di pubblicazione dei dati sul sito dall'

A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CIVIT) che con le FAQ (domande frequenti con relativa risposta) in merito agli obblighi di pubblicazione sui siti delle Amministrazioni Pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 33 del 2013 c.d. "Decreto Trasparenza", pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha precisato che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della

contrattazione integrativa.

Dovranno invece essere rilevati tutti gli incarichi per i quali sono stati corrisposti compensi con fondi extra FIS di provenienza esterna.

Ciò si basa sulla applicazione della normativa che impone la comunicazione da parte delle Amministrazioni degli incarichi conferiti ai propri dipendenti e sulla considerazione che i fondi extra FIS costituiscono fonte di finanziamento esterna e non quindi contrattuale.

14. Doveri del dipendente alla luce del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Il codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi anche ai dipendenti delle scuole.

Il provvedimento è entrato in vigore il 19 giugno 2013. Contestualmente il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il dipendente non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto

forma di sconto.

Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Anche il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

15. Pubblico dipendente ed attività di mediatore

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere 24 gennaio 2012, n. 1, ha fornito precisazioni in merito alla compatibilità dell'attività di mediatore (di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010) per i pubblici dipendenti.

È stato chiarito che:

- la questione della possibilità per i pubblici dipendenti di esercitare funzioni di mediazione deve essere affrontata in base ai prin-

cipi generali che presidiano la materia delle incompatibilità e le relative valutazioni dovranno essere compiute dall'amministrazione in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- tale istruttoria deve essere compiuta sui singoli incarichi in affidamento, tenendo presenti l'impegno e la natura degli affari da trattare, che dovranno essere caratterizzati da occasionalità e non dovranno presentare profili di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale;
- l'autorizzazione non potrà essere accordata nel caso in cui l'espletamento degli incarichi integri svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente a tempo pieno se svolta con abitudine, sistematicità e continuità ovvero quando l'oggetto dell'incarico evidenzia situazioni di conflitto di interesse;
- l'incarico, se autorizzato, dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, eventualmente mediante utilizzo degli istituti contrattuali che disciplinano le assenze del personale, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

16. Partecipazione a società cooperative

Come detto sopra, l'art. 60 del DPR n. 3/1957 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

L'art. 61 prevede che il divieto di cui all'articolo 60 non si applica nei casi di società cooperative.

Per quanto concerne il personale docente l'art. 508 comma 10 prevede che detto personale di non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" ha precisato che sono escluse dal regime di incompatibilità, ferma restando la necessità dell'autorizzazione l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del DPR n. 3/1957.

Per quanto concerne la partecipazione a società cooperative ha fornito indicazioni la Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica con la quale è stato precisato quanto segue "... L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le cariche sociali. Nell'ambito delle società cooperative questo caso è previsto dal testo unico n. 3/1957 con riguardo, originariamente, alle sole cooperative tra impiegati pubblici.

L'art. 18 della Legge n. 59/1992 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo significa che la partecipazione a cariche sociali è ora consentita qualunque sia la natura e l'attività della cooperativa.

La questione è stata sollevata, in particolare, per la partecipazione a cooperative del settore bancario (casse rurali), in cui è diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici soci. Ciò non esime il dipendente dal richiedere la relativa autorizzazione, che sarà rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno

e delle modalità di svolgimento. Non va però trascurato l'esame delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle competenze dell'amministrazione...".

Pertanto, con riferimento alla compatibilità dello status di pubblico dipendente con la carica sociale in società cooperativa, il Dipartimento della funzione pubblica si è espresso nel senso della compatibilità, in linea generale, tra le due posizioni, alla stregua della disciplina normativa in materia e sempre previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. L'autorizzazione va rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno, delle modalità di svolgimento e delle mansioni svolte per la PA da parte dell'interessato, in modo da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il riferimento, ai fini della autorizzazione, è alla valutazione della quantità dell'impegno e delle modalità di svolgimento.

17. Fattispecie giurisprudenziali

Riportiamo una serie di sentenze inerenti determinate situazioni di incompatibilità dei pubblici dipendenti.

- *Regime delle incompatibilità durante l'aspettativa per motivi di famiglia*

L'aspettativa per motivi di famiglia non comporta la sospensione del rapporto di impiego, ma soltanto la sospensione dell'obbligo di prestare servizio (e degli altri obblighi connessi con la prestazione di servizio), rimanendo fermi tutti gli altri obblighi e, in particolare, quello di non svolgere attività professionali incompatibili (T.A.R. Roma Lazio sez.

III 04 gennaio 2006 n. 73).

- *Attività imprenditoriale agricola*

Il pubblico dipendente può essere conduttore di un'azienda agricola di famiglia, di cui è proprietario, purché tale attività non richieda un impegno assiduo, incompatibile, come tale, con lo svolgimento del tempo pieno. (T.A.R. Potenza Basilicata 06 marzo 2003 n. 195)

In relazione alla compatibilità dello status di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale con quello di impiegato la Corte di Cassazione ha affermato che la qualità di impiegato non è logicamente e giuridicamente incompatibile con quella di coltivatore diretto, soprattutto quando la modesta estensione del fondo non renda incompatibile in fatto la possibilità di esercitare una doppia attività e di utilizzare le residue energie lavorative (Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1985, n. 4520; Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1980, n. 1455)

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 2083 c.c. il coltivatore diretto rientra tra i piccoli imprenditori, ovvero nella categoria all'interno della quale, si ritiene, debba essere inquadrata la fattispecie di cui al quesito.

Pertanto la Cassazione ha affermato che in via generale nulla osta logicamente e giuridicamente che un impiegato dello Stato possa svolgere anche l'attività di coltivatore diretto, e quindi di piccolo imprenditore agricolo.

Tuttavia, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte dei Conti e sopra riportati al par. 2, il dirigente scolastico deve valutare che l'attività agricola deve essere oggettivamente tale da non impegnare il pubblico dipendente che in modo marginale o comunque non prevalente, e ovviamente al di fuori dell'orario d'ufficio; è escluso, infatti, l'esercizio di attività da par-

te di un dipendente pubblico tale da arrecare un pregiudizio alla Pubblica Amministrazione, in termini di tempo dedicato e di impegno, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico.

La compatibilità dell'attività di imprenditore agricolo deve essere valutata, quindi, caso per caso, in relazione alle modalità concrete nelle quali si concretizza.

È stato recentemente affermato che in tema di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), i presupposti sono espressamente e specificamente individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, disposizione da cui emerge che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità che l'attività agricola non venga svolta in via esclusiva; tale eventualità è stata, anzi, assurta a regola, come chiaramente si desume proprio dai criteri fissati per la valutazione sia requisito del tempo di lavoro sia del requisito reddituale; pertanto, va esclusa la sussistenza di un'incompatibilità giuridica tra il rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, desunta dalla legislazione in materia di pubblico impiego: l'interpretazione dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs.

n. 99 del 2004, svolta alla stregua dei consueti canoni ermeneutici e considerando anche la ratio sottesa alla disciplina in materia, induce a ritenere che, al fine del riconoscimento della qualifica I.A.P., assume rilievo il dato di fatto, concreto ed obiettivo, dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola in misura almeno corrispondente alla percentuale prevista (fattispecie relativa ad un soggetto dipendente a tempo pieno di un'Amministrazione Comunale, nella quale il Collegio ha ritenuto dimostrato che lo svolgimento di tale attività non aveva precluso materialmente lo svolgimento dell'attività agricola in misura superiore al 25% – trattandosi di area montana e dunque svantaggiata – del tempo di lavoro complessivo, sufficiente ad ottenere il requisito della qualifica di I.A.P.). (cfr. TAR Veneto 19 maggio 2011 n. 858)

18. Normativa

- CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007
- CCNL per il personale dirigente dell'Area V sottoscritto in data 11 aprile 2006, come integrato dal CCNL 15 luglio 2010
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo Unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro." (c.d. Collegato Lavoro)
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
- Legge 30 ottobre 2013, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni".

Lettera Incarico in regime di collaborazione plurima

Intestazione Istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico

Visto il progetto _____ deliberato dal _____
e previsto dal POF _____;

Ritenuto che per la realizzazione del progetto di cui sopra sono necessarie determinate competenze professionali in materia di _____ non presenti o non disponibili nel corpo docente della presente Istituzione Scolastica;

Ritenuto di dover fare ricorso a docenti di altre Istituzioni Scolastiche in regime di collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 CCNL 2007;

Ritenuto che la candidatura del prof. _____ della scuola _____ rispecchia i requisiti professionali richiesti;

Vista l'autorizzazione del D.S. della scuola di servizio del prof. _____;

Conferisce

Al prof. _____ l'incarico di svolgere, in relazione al progetto _____
le seguenti attività _____

Il compenso previsto è _____

Data _____

Firma del Dirigente Scolastico

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto _____

Il/la sottoscritto/a _____ in servizio presso questo Istituto in qualità di _____

chiede

ai sensi dell'art. 53, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di essere autorizzato ad accettare l'incarico retribuito conferito da _____,

con sede legale in _____,

Via _____,

dal _____ al _____

consistente in _____

per un totale di _____ ore.

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l'importo lordo presunto/concordato di _____ Euro.

Il sottoscritto dichiara che l'attività in questione è svolta in forma occasionale e non abituale, non é di pregiudizio alla prestazione lavorativa presso l'Istituzione scolastica ed é pienamente compatibile con l'orario di servizio.

Si allega:

- Proposta di incarico/Incarico/Contratto

Data _____

Il dipendente

Autorizzazione del Dirigente Scolastico

Intestazione Istituzione Scolastica

Autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001

Il Dirigente Scolastico

Vista la richiesta del Sig. _____ docente/dipendente (specificare la qualifica rivestita) presso questo Istituto, di essere autorizzato ad accettare l'incarico retribuiti da _____ consistente in _____;

Visto l'art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165 del 2001 come modificato dalla Legge n. 190 del 2012;

Ritenuto che il suddetto incarico é esercitato in forma temporanea ed occasionale; non è di pregiudizio all'attività lavorativa presso questo Istituto e compatibili con l'orario di servizio;

Ritenuto, altresì, che l'incarico non comporta alcun conflitto, sia di diritto che di fatto, con gli interessi dell'Amministrazione,

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie non sussiste alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

Autorizza

il _____ ad accettare l'incarico _____ conferito da _____

Data _____

Firma del Dirigente Scolastico

Richiesta di autorizzazione a svolgere la libera professione

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto _____

Il/la sottoscritto/a _____ in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di _____

chiede

ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994 l'autorizzazione a svolgere la libera professione di _____

Dichiara di essere iscritto all'albo degli _____ dell'Ordine di _____ dal _____ n. tessere _____.

Il sottoscritto dichiara che l'attività in questione non é di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite) ed é pienamente compatibile con l'orario di insegnamento.

Data _____

Firma

Richiesta di autorizzazione a svolgere la libera professione non regolamentata

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto _____

Il/la sottoscritto/a _____ in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di _____

chiede

ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994 l'autorizzazione a svolgere la libera professione di _____

Dichiara che trattasi di libera professione non regolamentata ed esercitata ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 2013.

Il sottoscritto dichiara che l'attività in questione non é di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite) ed é pienamente compatibile con l'orario di insegnamento.

Data _____

Firma

Autorizzazione all'esercizio della libera professione

Intestazione Istituzione Scolastica

Autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994

Il Dirigente Scolastico

Vista la richiesta del Prof. _____ docente presso questo Istituto, di essere autorizzato a svolgere la libera professione di _____

Visto l'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994

Ritenuto che non sussiste pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;

Autorizza

Il prof. _____ a svolgere la libera professione di _____

Data _____

Firma del Dirigente Scolastico

Autorizzazione allo svolgimento di ulteriore attività lavorativa da parte del personale in part time

Intestazione Istituzione Scolastica

Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 comma 9 (o 39 comma 9 per i docenti) del CCNL 2007

Il Dirigente Scolastico

Vista la richiesta (n. prot. _____) del Sig. _____ in servizio presso questo Istituto, con la funzione di _____ in regime di lavoro a tempo parziale _____ (precisare la tipologia di part time) di essere autorizzato a svolgere la prestazione lavorativa di _____

Visto l'art. 58 comma 9 del CCNL 2007

Ritenuto che la suddetta prestazione lavorativa non arreca pregiudizio alle esigenze di servizio e non risulta altresì incompatibile con le attività d'istituto della stessa Amministrazione.

Autorizza

Il Sig. _____ a svolgere la prestazione lavorativa di _____

Data _____

Firma del Dirigente Scolastico

 **Ambiente Scuola®**
servizi assicurativi per la scuola



***SERENAMENTE A SCUOLA
CON SOLUZIONI
ASSICURATIVE DEDICATE***

www.ambientescuola.it

Segreteria DIGITALE™

In collaborazione con

FNADA
FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRETTORI E DEGLI AMMINISTRATIVI



ANQUAP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

LA SOLUZIONE IDEALE
PER LA GESTIONE DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA!

*La Scuola
del futuro, oggi*

Per maggiori informazioni contattate info@spaggiari.eu